

21/05/08 - Quesito relativo alla compilazione dei rendiconti di gestione dei fondi comuni

Oggetto: Rappresentazione delle operazioni stipulate e non regolate nei rendiconti della gestione dei fondi comuni di investimento.

Sono stati chiesti chiarimenti sulle modalità di rappresentazione nei rendiconti di gestione dei fondi comuni di investimento delle operazioni stipulate ma non ancora regolate.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che la problematica evidenziata si presenta non soltanto in sede di redazione del rendiconto annuale, ma anche ad ogni data in cui, secondo le disposizioni del regolamento di gestione, è necessario procedere al calcolo del valore del patrimonio del fondo e delle relative quote.

Ciò posto, il Regolamento n. 2006-03, all'Allegato H (in particolare, paragrafo 1, punto 4) nel definire i criteri per il calcolo del valore del patrimonio del fondo e delle relative quote, fornisce istruzioni specifiche per la risposta al quesito.

La norma richiamata, infatti, dopo aver stabilito il principio generale in base al quale nella determinazione del valore complessivo netto di un fondo si deve tenere conto, tra l'altro, degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate, precisa che è necessario valorizzare ogni operazione non ancora regolata e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo. Ciò che rileva in termini di effetti sulla situazione contabile del fondo è quindi la data di stipula dell'operazione e non la data di regolamento.

Nello specifico gli strumenti finanziari oggetto di acquisto dovranno essere considerati all'attivo dello stato patrimoniale del fondo dal momento della stipula dell'operazione con contestuale variazione, di segno negativo, della sottovoce – pure dell'attivo – denominata “D.3: liquidità impegnata per operazioni da regolare”.

Ne consegue inoltre che le variazioni di valore degli strumenti finanziari acquistati ma non ancora regolati impattano sul valore dell'attivo del fondo anche precedentemente alla data di regolamento degli stessi, riflettendosi nella voce “A: strumenti finanziari” dell'attivo. Nella circostanza, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori precisazioni circa la compilazione della voce “D. Liquidità” e delle relative sottovoci:

- La voce “D.Liquidità” è la risultante della somma algebrica delle tre sottovoci “D.1: Liquidità disponibile”, “D.2: Liquidità da ricevere per operazioni da regolare” (con segno positivo), “D.3: Liquidità impegnata per operazioni da regolare” (con segno negativo). Si sottolinea nuovamente che le operazioni di compravendita di strumenti finanziari concorrono a modificare la posizione “D.Liquidità” a partire dalla data di stipula delle operazioni. Si evidenzia inoltre che le posizioni della voce “D.Liquidità” di segno negativo, sono ammissibili solo se riconducibili alla voce “D.3: Liquidità impegnata per operazioni da regolare”; alternativamente configurano posizioni debitorie del fondo che devono essere registrate nel passivo.
- La sottovoce “D.1: Liquidità disponibile” deve riportare il saldo di conto corrente presso la banca depositaria e tiene

conto delle sole operazioni regolate; si evidenzia che una posizione della sottovoce "D.1: Liquidità disponibile" di segno negativo non è configurabile, in quanto tale situazione implica il sorgere di una posizione debitoria da registrare tra le passività del fondo; ciò vale anche con riferimento alle posizioni della specie relative ai singoli sottoconti dedicati alle diverse valute in cui la sottovoce può essere ripartita. Inoltre, non hanno effetti sulla liquidità disponibile le operazioni di disinvestimento o investimento del fondo stipulate, per le quali non sia stato ancora effettuato il regolamento della parte denaro. Queste ultime andranno comunque a modificare la posizione netta di liquidità in quanto rilevate nelle successive sottovoci "D.2: Liquidità da ricevere per operazioni da regolare" e "D.3: Liquidità impegnata per operazioni da regolare".

- › La sottovoce "D.2: Liquidità da ricevere per operazioni da regolare" deve riportare gli importi che dovranno essere ricevuti dal fondo a fronte di vendite già stipulate ma non ancora regolate.
- › La sottovoce "D.3: Liquidità impegnata per operazioni da regolare" deve riportare gli importi che dovranno essere pagati dal fondo a fronte di acquisti già stipulati ma non ancora regolati.